

Regolamento della Consulta dei Direttori di Dipartimento

Art. 1 - Composizione della Consulta dei Direttori di Dipartimento

1. Il presente regolamento disciplina la Consulta dei Direttori di Dipartimento ai sensi dell'art. 24, comma 5, dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova.
2. La Consulta dei Direttori di Dipartimento è composta da tutti i Direttori dei Dipartimenti attivati nell'Ateneo; funge da struttura di coordinamento dei Dipartimenti. Essa è investita della funzione consultiva nei confronti degli Organi di governo dell'Ateneo e svolge tutte le funzioni attribuite alla Consulta stessa da Statuto e Regolamenti di Ateneo.
3. I Direttori si trovano in un rapporto di equiordinazione, sono membri di diritto della Consulta sino alla scadenza dei rispettivi mandati e cessano dalla relativa carica all'atto della cessazione dalle funzioni di Direttore, a qualsiasi titolo intervenuta.
4. La Consulta elegge tra i propri componenti un Coordinatore che resta in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Dipartimento.
5. Il Coordinatore è coadiuvato dalla Giunta per l'organizzazione dei lavori della Consulta.
6. Il Coordinatore può nominare un Vicecoordinatore, le cui funzioni sono precisate dal successivo Art. 3.
7. Su proposta del Coordinatore, la Consulta può istituire Gruppi di lavoro composti da rappresentanti di ciascuna delle Macroaree di Ateneo.

Art. 2 - Funzioni della Consulta dei Direttori di Dipartimento

1. La Consulta dei Direttori di Dipartimento svolge funzioni in sede referente, quando la consultazione è opportuna per un esame contestuale degli interessi dipartimentali coinvolti, e in sede deliberante, quando la consultazione è prevista per esprimere pareri o proposte.
2. In particolare, la Consulta dei Direttori di Dipartimento in sede deliberante svolge le funzioni che le sono attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 3 - Coordinatore della Consulta

1. La Consulta elegge il Coordinatore tra i propri componenti in prima votazione a maggioranza degli aventi diritto e in seconda votazione mediante ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto in prima votazione il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
2. La riunione per l'elezione del Coordinatore è convocata dal Decano della Consulta nei 15 giorni antecedenti la scadenza naturale del mandato, ovvero entro i 15 giorni successivi alla cessazione, in tutti gli altri casi. L'elezione si svolge entro 30 giorni dalla convocazione. Nel caso di scadenza naturale del mandato, l'elettorato attivo e passivo spetta ai direttori in carica dall'inizio del nuovo anno accademico.
3. La votazione avviene a scrutinio segreto.
4. Il Coordinatore è nominato con decreto rettorale. Rimane in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Dipartimento ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

5. Il Coordinatore può nominare fra i componenti della Consulta, che non siano membri del Senato Accademico, un Vicecoordinatore che lo supporta nell'organizzazione delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
6. Il Coordinatore è coadiuvato dalla Giunta per l'espletamento delle funzioni della Consulta.
7. Il Coordinatore:
 - a. rappresenta, convoca e presiede le adunanze della Giunta e della Consulta;
 - b. predispone l'Ordine del giorno delle sedute della Giunta e della Consulta;
 - c. pone in discussione all'Ordine del giorno delle riunioni di Giunta e Consulta ogni argomento di competenza, le richieste di parere che provengono dagli Organi di Ateneo e avvia ogni altra attività di competenza del collegio, così come previsto dall'art. 2;
 - d. garantisce il diritto di intervento e la partecipazione di tutti i componenti di Giunta e Consulta sugli argomenti all'Ordine del giorno coordinando i tempi degli stessi interventi e assicurando il diritto di replica;
 - e. nei casi di urgenza, adotta provvedimenti di competenza della Consulta sottoponendoli a ratifica della stessa nella prima seduta successiva;
 - f. propone l'istituzione di Gruppi di lavoro composti da rappresentanti di ciascuna delle Macroaree di Ateneo;
 - g. esercita ogni altra attribuzione che sia conferita dalla Consulta stessa nel rispetto dello Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 4 - Giunta della Consulta

1. La Giunta della Consulta è composta, oltre che dal Coordinatore che la presiede, dai rappresentanti designati dalla Consulta stessa in Senato accademico, di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) del presente Regolamento.
2. Il Vicecoordinatore partecipa ai lavori della Giunta in caso di assenza o impedimento temporaneo del Coordinatore o quando invitato dal Coordinatore. In quest'ultimo caso, senza diritto di voto.
3. I rappresentanti di Macroarea in Giunta decadono con lo scadere o il venire meno del loro mandato in Senato accademico.
4. La Giunta assicura il collegamento con i Direttori di Dipartimento delle Macroaree di riferimento e coadiuva il Coordinatore nelle attività della Consulta, anche mediante l'interazione con i componenti dei Gruppi di lavoro, proposti dal Coordinatore, con funzioni istruttorie su questioni di particolare rilevanza tecnica e amministrativa.
5. La convocazione delle riunioni ordinarie della Giunta avviene sulla base di un calendario redatto all'inizio dell'anno accademico con una frequenza almeno trimestrale. La convocazione di riunioni straordinarie è possibile tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
6. L'Ordine del giorno delle sedute è predisposto dal Coordinatore con almeno 5 giorni di anticipo, salvo motivi di urgenza. Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche telematicamente.
7. I lavori delle sedute sono presieduti dal Coordinatore. La discussione è disciplinata dal Coordinatore che garantisce a ciascun componente di esprimersi sui temi all'ordine del giorno. A tal fine, il Coordinatore ha facoltà di limitare il numero degli interventi di ciascuno e la loro durata.
8. Per la validità delle riunioni della Giunta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 5 - Consulta

1. La convocazione delle riunioni ordinarie della Consulta avviene, sulla base di un calendario redatto all'inizio dell'anno accademico, con una frequenza almeno trimestrale. La convocazione di riunioni straordinarie è possibile tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
2. L'Ordine del giorno delle sedute è predisposto dal Coordinatore con almeno 5 giorni di anticipo, salvo motivi di urgenza. Le riunioni della Consulta possono svolgersi anche telematicamente.
3. I lavori delle sedute sono presieduti dal Coordinatore. La discussione è disciplinata dal Coordinatore che garantisce a ciascun componente di esprimersi sui temi all'ordine del giorno. A tal fine, il Coordinatore ha facoltà di limitare il numero degli interventi di ciascuno e la loro durata.
4. Per la validità delle riunioni della Consulta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Ciascun Direttore di Dipartimento può essere sostituito, a tutti gli effetti, dal proprio Vicedirettore o da un docente afferente al proprio Dipartimento munito di delega scritta.
5. Pareri e proposte sono adottati a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.
6. Il Coordinatore, volta per volta, può invitare a partecipare alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto, i responsabili degli uffici amministrativi in ragione della specifica competenza.

Art. 6 - Gruppi di lavoro

1. Su proposta del Coordinatore, la Consulta può istituire dei Gruppi di lavoro per l'adempimento delle funzioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento su questioni di particolare rilevanza tecnica e amministrativa.
2. I Gruppi di lavoro hanno compiti istruttori e propositivi.
3. I componenti sono individuati dalle Macroaree in modo che ciascuna sia di norma rappresentata da un Direttore.
4. I componenti sono designati dalle rispettive Macroaree di riferimento, preferibilmente fra i Direttori non eletti in Senato accademico.
5. I Gruppi di lavoro recepiscono dal Coordinatore le proposte degli Organi di Ateneo da questi presentate e valutate preliminarmente in Giunta e svolgono un lavoro di approfondimento istruttorio ai fini della discussione in Consulta.
6. Su proposta del Coordinatore e sentito preliminarmente il parere della Giunta, i Gruppi di lavoro individuano e raccolgono esigenze e richieste dalle Macroaree, istruendo proposte da sottoporre agli Organi di Governo, attraverso la Giunta e la Consulta.

Art. 7 - Verbalizzazione

1. Delle riunioni della Consulta dei Direttori di Dipartimento viene redatto un sintetico verbale da un Segretario designato dal Coordinatore. Il verbale viene sottoposto nella successiva seduta utile ai componenti del collegio per la verifica della corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto avvenuto nella seduta.
2. Il verbale, comprensivo degli allegati tecnici ed amministrativi, dopo la premessa riporta la sintesi della discussione, le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui si richiede la verbalizzazione durante la seduta, l'esito della votazione e il testo della delibera.

3. Le singole deliberazioni adottate nel corso della seduta sono immediatamente efficaci ed esecutive.

4. I verbali sono pubblicati, a cura del Coordinatore, nell'area intranet messa a disposizione dell'Amministrazione e consultabili, esclusivamente dai componenti della Consulta, tramite accesso individuale con SSO. Rimangono fermi i diritti di accesso ai verbali e relativi allegati secondo i criteri e le modalità definite dal Regolamento per l'esercizio dei diritti di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi detenuti dall'Università degli Studi di Padova.

Art. 8 – Segreteria

1. Per gli adempimenti amministrativi pertinenti all'attività della Consulta e della Giunta, il Coordinatore si avvale di un Ufficio di Segreteria, il cui personale afferisce al Dipartimento del Coordinatore per la durata del quadriennio accademico di riferimento.

2. Per le sue attività la Consulta ha a disposizione annualmente un fondo spese erogato sul fondo Budget Integrato Funzionamento e Didattica del Dipartimento di afferenza del Coordinatore.

Art. 9 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dalla Consulta a maggioranza dei componenti e sottoposto alla successiva approvazione del Senato accademico ed emanato con decreto rettorale nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 9 dello Statuto e in conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 5, dello Statuto stesso.